

BOZZE DI STAMPA

24 marzo 2021

N. 1

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVIII LEGISLATURA

**Conversione in legge del decreto-legge 5 marzo 2021, n. 25,
recante disposizioni urgenti per il differimento di consultazioni
elettorali per l'anno 2021 (2120)**

EMENDAMENTI (al testo del decreto-legge)

Art. 1

1.1

GALLONE

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. I comuni che, successivamente all'ultimo censimento della popolazione effettuato dall'Istat, hanno avuto una significativa variazione della popolazione, secondo i parametri stabiliti dal decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, recante "Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla organizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'articolo 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400", provvedono a comunicare i nuovi dati censuari prima dello svolgimento delle elezioni amministrative del 2021.»

1.2

GASPARRI, VITALI, SCHIFANI, FAZZONE

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 2, comma 4-ter, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, le parole: "il primo semestre" sono sostituite dalle seguenti: "i primi otto mesi"».

1.3

VALENTE, FERRARI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 2, comma 4-ter, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, le parole: "il primo semestre" sono sostituite dalle seguenti: "i primi otto mesi"».

1.4

DE PETRIS, RUOTOLO, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 2, comma 4-ter, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, le parole: "il primo semestre" sono sostituite dalle seguenti: "i primi otto mesi".».

1.5

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. In considerazione del permanere del quadro epidemiologico e per contenere il rischio di contagio da Covid-19 connesso alla convocazione di assemblee indette per procedere a votazioni, i termini di cui ai commi 4-novies e 4-decies dell'articolo 1 del decreto-legge 7 ottobre 2020, n.125, con-

vertito con modificazioni dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, si intendono posticipati al 31 ottobre 2021.».

1.6

MANTOVANI, GARRUTI, PERILLI, SANTANGELO, TONINELLI, LANZI,
NATURALE, FERRARA

Aggiungere in fine i seguenti commi:

«*2-bis.* Le elezioni per il rinnovo dei consigli di amministrazione dei consorzi di bonifica di cui al Regio Decreto 13 febbraio 1933, n. 215, sono differite al periodo che intercorre tra il 15 settembre e il 15 ottobre 2021.

2-ter. Le elezioni di cui al comma precedente possono avvenire secondo modalità telematiche, nel rispetto dei principi di segretezza e libertà nella partecipazione al voto. Gli organi di amministrazione stabiliscono, con proprio regolamento da adottare secondo quanto previsto dai rispettivi statuti, entro 30 giorni antecedenti la data di indizione delle elezioni, le modalità di espressione del voto a distanza e le procedure di insediamento degli organi.

2-quater. Fino alla data di insediamento dei nuovi organi eletti ai sensi dei commi *2-bis* e *2-ter*, è prorogata la durata dei consigli di amministrazione uscenti e sono fatti salvi i relativi atti emanati.».

1.0.1

LANZI, GARRUTI, MANTOVANI, PERILLI, SANTANGELO, TONINELLI,
D'ANGELO, GALLICCHIO, NATURALE, PAVANELLI, PIARULLI, PRESUTTO,
DONNO, VACCARO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifiche all'articolo 25 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di rappresentante di lista)

1. All'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, dopo le parole: "precedente l'elezione," sono inserite le seguenti: "anche mediante indirizzo di posta elettronica certificata,";

b) dopo il primo comma è inserito il seguente: "L'autenticazione di cui al primo periodo del comma precedente non è necessaria nel caso in cui l'atto sia stato firmato elettronicamente dal delegato di cui all'articolo 20 e il documento trasmesso a mezzo posta elettronica certificata."».

Art. 2

2.1

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«1-bis. Al fine di un coordinamento delle disposizioni in materia di elezioni comunali per l'anno 2021 volto a garantire la partecipazione e la validità delle votazioni nonostante la situazione emergenziale e le connesse previsioni eccezionali, all'articolo 3 della legge 25 marzo 1993, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera *i*), la parola: "1.000" è sostituita dalla seguente: "500";

b) al comma 1, dopo la lettera i), è aggiunta la seguente:

"i-bis) da non meno del 5 per cento e da non più del 10 per cento degli abitanti, con arrotondamento all'unità più prossima, nei comuni con popolazione inferiore a 500 abitanti";

c) il comma 2 è abrogato».

2.2

VITALI, SCHIFANI, FAZZONE

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«1-bis. Il comma 10 dell'articolo 71 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, è sostituito dal seguente:

"10. Ove sia stata ammessa e votata una sola lista, sono eletti tutti i candidati compresi nella lista ed il candidato a sindaco collegato, purché essa abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 20 per cento dei votanti. Qualora non sia raggiunta tale percentuale, l'elezione è nulla."».

Conseguentemente alla rubrica aggiungere le seguenti parole: «e modifiche in materia di elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni sino a 15.000 abitanti».

2.3

IANNONE, LA RUSSA, TOTARO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«1-bis. Il comma 10 dell'articolo 71 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:

"10. Ove sia stata ammessa e votata una sola lista, sono eletti tutti i candidati compresi nella lista ed il candidato a sindaco collegato, purché essa abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 20 per cento dei votanti. Qualora non sia raggiunta tale percentuale, l'elezione è nulla."».

Conseguentemente alla rubrica aggiungere le seguenti parole: «e modifiche in materia di elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni sino a 15.000 abitanti».

2.4

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Aggiungere in fine il seguente comma:

«1-bis. Per l'anno 2021, in considerazione del permanere del quadro epidemiologico da Covid-19 complessivamente e diffusamente grave su tutto il territorio nazionale e a causa delle oggettive difficoltà di movimento all'interno dei singoli Stati e fra diversi Stati, per le prossime competizioni elettorali, in deroga a quanto previsto dalle disposizioni di cui al comma 10 dell'articolo 71 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove sia stata ammessa e votata una sola lista, sono eletti tutti i candidati compresi nella lista ed il candidato a sindaco collegato, purché essa abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 50 per cento dei votanti ed il numero dei votanti non sia stato inferiore al 40 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune. Qualora non sia raggiunta tale percentuale, l'elezione è nulla.».

Conseguentemente, alla rubrica aggiungere le seguenti parole: «e modifiche in materia di elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni sino a 15.000 abitanti».

2.5

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Aggiungere in fine il seguente comma:

«1-bis. In considerazione del permanere del quadro epidemiologico da Covid-19 e delle oggettive difficoltà di movimento all'interno dei singoli Stati e fra diversi Stati, per le prossime competizioni elettorali, in deroga a quanto previsto dall'articolo 71, comma 10 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per la determinazione del numero degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune non si tiene conto degli elettori iscritti all'Aire che non esercitano il diritto di voto.».

Art. 3

3.1

MANTOVANI, GARRUTI, PERILLI, SANTANGELO, TONINELLI

Aggiungere in fine i seguenti commi :

«2-bis. Nei seggi dei comuni con popolazione superiore ai 50.000 abitanti interessati dalle consultazioni di cui all'articolo 1 possono essere allestite apposite sale per la sperimentazione del voto elettronico di cui all'articolo 1, commi 627 e 628, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

2-ter. All'attuazione delle disposizioni del comma 2-bis si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

3.2

MANTOVANI, GARRUTI, PERILLI, SANTANGELO, TONINELLI

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«2-bis. Al fine di prevenire il rischio di contagio da COVID-19, le consultazioni elettorali del 2021 si svolgono nel rispetto delle modalità operative e precauzionali di cui ai protocolli sanitari e di sicurezza adottati dal Governo.

2-ter. All'articolo 32, secondo comma, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, dopo le parole: "la votazione" sono inserite le seguenti: "sono di materiale semitrasparente, tale da consentire la verifica della sola presenza di schede elettorali al loro interno e impedire l'identificazione delle schede stesse, e".

2-quater. Alla legge 17 febbraio 1968, n. 108, dopo l'articolo 13, è inserito il seguente:

"Art. 13-bis
(Urne per la votazione)

1. Le urne per la votazione sono di materiale semitrasparente, tale da consentire la verifica della sola presenza di schede elettorali al loro interno ed impedire l'identificazione delle schede stesse.".

2-quinquies. Ai fini dell'attuazione dei commi *2-ter* e *2-quater* è autorizzata la spesa di euro 738.744 annui a decorrere dall'anno 2021. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

3.3

MANTOVANI, GARRUTI, PERILLI, SANTANGELO, TONINELLI

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«*2-bis.* Al fine di prevenire il rischio di contagio da COVID-19, le consultazioni elettorali del 2021 si svolgono nel rispetto delle modalità operative e precauzionali di cui ai protocolli sanitari e di sicurezza adottati dal Governo.

2-ter. All'articolo 42 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al quinto comma sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Qualora sia necessario sostituire le cabine in dotazione, vi si provvede, anche attraverso il riadattamento di quelle esistenti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, con cabine chiuse su tre lati, con il quarto lato aperto, privo di qualsiasi tipo di protezione o oscuramento, rivolto verso il muro. L'altezza delle cabine, oggetto di sostituzione ai sensi del periodo precedente, stabilita con decreto del Ministero dell'interno da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, deve garantire la segretezza delle operazioni di voto riparando il solo busto dell'elettore";

b) il sesto comma è sostituito dal seguente: "Le porte e le finestre che siano nella parete adiacente ai tavoli, a una distanza minore di due metri dal loro spigolo più vicino, o che si trovino nella parete adiacente o retrostante la cabina devono essere chiuse in modo da impedire la vista e ogni comunicazione dal di fuori".

2-quater. All'articolo 37 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, di cui al decreto

del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al quarto comma sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Qualora sia necessario sostituire le cabine in dotazione, vi si provvede, anche attraverso il riadattamento di quelle esistenti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, con cabine chiuse su tre lati, con il quarto lato aperto, privo di qualsiasi tipo di protezione o oscuramento, rivolto verso il muro. L'altezza delle cabine, oggetto di sostituzione ai sensi del periodo precedente, stabilita con decreto del Ministero dell'interno da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, deve garantire la segretezza delle operazioni di voto riparando il solo busto dell'elettore";

b) il quinto comma è sostituito dal seguente: "Le porte e le finestre che siano nella parete adiacente ai tavoli, a una distanza minore di due metri dal loro spigolo più vicino, o che si trovino nella parete adiacente o retrostante la cabina devono essere chiuse in modo da impedire la vista e ogni comunicazione dal di fuori".».

3.4

MANTOVANI, GARRUTI, PERILLI, SANTANGELO, TONINELLI

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«2-bis. Al fine di prevenire il rischio di contagio da COVID-19, le consultazioni elettorali del 2021 si svolgono nel rispetto delle modalità operative e precauzionali di cui ai protocolli sanitari e di sicurezza adottati dal Governo.

2-ter. All'articolo 34, secondo comma, del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, la parola: "500" è sostituita dalla seguente: "700".

2-quater. La disposizione di cui al comma 2-ter si applica a decorrere dal 1° gennaio 2022 e, in ogni caso, non prima della cessazione dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, e successivamente prorogato.».

3.5

MANTOVANI, GARRUTI, PERILLI, SANTANGELO, TONINELLI

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«*2-bis.* Al testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica, 16 maggio 1960, n. 570, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 47, comma 7 dopo la parola: "scheda" sono aggiunte le seguenti: ", dotata di un apposito tagliando rimovibile, dotato di codice progressivo alfanumerico generato in serie, denominato "tagliando antifrode", che è rimosso e conservato dagli uffici elettorali prima dell'inserimento della scheda nell'urna";

b) all'articolo 49:

1) al comma 1, dopo le parole: "una scheda e" sono inserite le seguenti: ", annotato il codice progressivo alfanumerico del tagliando antifrode";

2) al comma 2, le parole: "e pone la scheda stessa nell'urna" sono sostituite dalle seguenti: "stacca il tagliando antifrode dalla scheda, controlla che il numero progressivo sia lo stesso annotato prima della consegna e, successivamente, pone la scheda senza tagliando nell'urna".

2-ter. All'articolo 11, comma 2 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Ogni scheda è dotata di un apposito tagliando rimovibile, dotato di codice progressivo alfanumerico generato in serie, denominato "tagliando antifrode", che è rimosso e conservato dagli uffici elettorali prima dell'inserimento della scheda nell'urna".

2-quater. All'attuazione delle disposizioni dei commi *2-bis* e *2-ter* si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

ORDINE DEL GIORNO

G3.1

MANTOVANI, GARRUTI, PERILLI, SANTANGELO, TONINELLI, PAVANELLI

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 5 marzo 2021, n. 25, recante disposizioni urgenti per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2021;

premesso che:

l'articolo 3 reca delle disposizioni relative alle modalità di svolgimento delle operazioni di votazione e scrutinio;

considerato che:

il differimento delle elezioni in due giornate tra il 15 settembre e il 15 ottobre 2021 comporterà molto probabilmente l'interruzione dell'attività didattica a causa dello scarso numero di sedi alternative agli edifici scolastici da destinare a seggi elettorali;

sul territorio nazionale solo il 12 per cento dei 61.562 seggi elettorali non si trova all'interno di edifici scolastici. In particolare, sono destinati alla didattica circa il 75 per cento degli edifici che ospitano uno o più seggi;

nelle scorse settimane il Viminale ha già fatto pervenire ai prefetti una circolare volta a sensibilizzare i sindaci in merito alle esigenze di individuare il maggior numero di immobili diversi dagli edifici scolastici da adibire a seggi;

considerato, inoltre, che:

il gruppo di lavoro istituito presso il Ministero dell'interno ha individuato, in via esemplificativa, alcune tipologie di edifici che potrebbero ospitare sezioni elettorali, quali uffici comunali e sale consiliari, biblioteche e sale di lettura, palestre e impianti sportivi;

impegna il Governo a:

rafforzare la campagna di individuazione di strutture pubbliche e luoghi alternativi agli edifici scolastici per la costituzione dei seggi elettorali al fine di non recare ulteriori disagi all'espletamento delle attività didattiche ed incentivare i comuni in tal senso prevedendo delle misure ad hoc.

EMENDAMENTI

3.0.1

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Semplificazione delle modalità di pubblicazione delle informazioni relative ai candidati)

1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, in occasione delle prossime consultazioni elettorali, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 14, della legge 9 gennaio 2019, n. 3, si applicano le seguenti disposizioni:

a) entro il termine previsto per la consegna delle liste per le competizioni elettorali di qualunque genere, escluse quelle relative a comuni con meno di 15.000 abitanti, i partiti e i movimenti politici, nonché le liste di cui al comma 11, primo periodo, dell'articolo 1 della legge 9 gennaio 2019, n. 3, hanno l'obbligo, oltre ai documenti previsti dalle singole leggi elettorali, di consegnare, su supporto informatico e in formato non modificabile, il curriculum vitae dei candidati unitamente a quello del candidato sindaco collegato alla lista. In caso di mancata consegna, l'ente dà comunicazione delle eventuali inadempienze alla commissione, che provvede a comminare le relative sanzioni;

b) l'ente a cui si riferisce la consultazione elettorale deve, a seguito della comunicazione della avvenuta accettazione della lista, provvedere a richiedere al Tribunale il certificato penale rilasciato dal Casellario giudiziale dei candidati ammessi alla competizione elettorale e pubblicare, ai sensi del comma 15 della legge 9 gennaio 2019, n.3, le comunicazioni ricevute dal Tribunale;

c) nel caso in cui il certificato del Casellario giudiziale sia richiesto secondo le modalità e per le finalità di cui al presente comma, potrà essere rilasciato in formato elettronico. Il rilascio è esente dal pagamento del bollo, rientrando nel novero degli atti e dei documenti riguardanti l'esercizio dei diritti elettorali, di cui all'articolo 1, allegato B, del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1982, n.642, recante Disciplina dell'imposta di bollo;

d) ai fini dell'ottemperanza agli obblighi di pubblicazione nel sito, previsto dal comma 15 della legge 9 gennaio 2019, n.3, non è richiesto il consenso espresso degli interessati;

e) in occasione delle prossime consultazioni elettorali, non si tiene conto delle indicazioni relative alla tempistica dei 90 giorni precedenti la data fissata per le elezioni, né di quelle relative alla pubblicazione sul sito internet dei partiti o movimenti politici previste all'articolo 1, comma 15, primo periodo della legge 9 gennaio 2019, n.3.»

Conseguentemente, sostituire l'articolo 4 con il seguente:

«Art.4. - (*Copertura finanziaria*) - 1. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente decreto mediante l'utilizzo delle risorse disponibili a legislazione vigente nei rispettivi stati di previsione e delle risorse del fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e dall'attuazione dei referendum, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021.

2. Agli oneri derivanti dalle mancate entrate previste in applicazione delle disposizioni di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 2-*bis* del presente provvedimento, valutati in 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.»

3.0.2

VITALI, SCHIFANI, FAZZONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Misure di semplificazione della procedura preparatoria alle competizioni elettorali di qualunque genere)

1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in occasione delle prossime competizioni elettorali di qualunque genere, il certificato del casellario giudiziale, richiesto secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 14, della Legge 9 gennaio 2019, n. 3 ai soli ed esclusivi fini della pubblicazione sul sito internet del partito o del movimento politico, può essere rilasciato, oltre che al diretto interessato, anche su richiesta dei rappresentanti di partito o del movimento politico, mediante delegati muniti di mandato, autenticato da notaio, da parte del presidente o del segretario nazionale o del

legale rappresentante nazionale del partito o del movimento politico ovvero dal rappresentante provinciale del partito o del movimento politico.

2. Nel caso in cui il certificato del casellario giudiziale sia richiesto secondo le modalità e per le finalità di cui al comma 1, potrà essere rilasciato anche in formato elettronico.

3. Al fine di adempiere correttamente al procedimento elettorale preparatorio, il Ministro della Giustizia provvede a disporre l'apertura di almeno un Ufficio del casellario giudiziale per Regione nei giorni prefestivi e festivi immediatamente precedenti al termine ultimo della scadenza della pubblicazione sul sito internet nazionale delle liste e delle candidature secondo quanto dispone la legge n.3 del 9 gennaio 2019.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 20 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.»

3.0.3

VITALI, SCHIFANI, FAZZONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Rilascio del certificato del casellario giudiziale in formato elettronico in occasione delle competizioni elettorali di qualunque genere)

1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in occasione delle prossime competizioni elettorali di qualunque genere, il certificato del casellario giudiziale, richiesto secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 14, della Legge 9 gennaio 2019, n. 3 ai soli ed esclusivi fini della pubblicazione sul sito internet del partito o del movimento politico, può essere rilasciato al diretto interessato in formato elettronico.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 20 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero del-

l'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.»

3.0.4

VITALI, SCHIFANI, FAZZONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Rilascio del certificato del casellario giudiziale su richiesta dei rappresentanti di partito o di movimento politico in occasione delle competizioni elettorali di qualunque genere)

1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in occasione delle prossime competizioni elettorali di qualunque genere, il certificato del casellario giudiziale, richiesto secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 14, della legge 9 gennaio 2019, n. 3 ai soli ed esclusivi fini della pubblicazione sul sito internet del partito o del movimento politico, può essere rilasciato, oltre che al diretto interessato, anche su richiesta dei rappresentanti di partito o del movimento politico, mediante delegati muniti di mandato, autenticato da notaio, da parte del presidente o del segretario nazionale o del legale rappresentante nazionale del partito o del movimento politico ovvero dal rappresentante provinciale del partito o del movimento politico.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, le amministrazioni competenti provvedono mediante l'utilizzo delle risorse disponibili secondo quanto previsto dall'articolo 4 del presente decreto-legge.»

3.0.100

IL RELATORE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Apertura degli Uffici del casellario giudiziale in occasione delle competizioni elettorali di qualunque genere)

1. Al fine di adempiere correttamente al procedimento elettorale preparatorio, il Ministro della Giustizia provvede a disporre l'apertura di almeno un Ufficio del casellario giudiziale per Regione nei giorni prefestivi e festivi immediatamente precedenti al termine ultimo della scadenza della pubblicazione sul sito internet nazionale delle liste e delle candidature secondo quanto dispone la legge n. 3 del 9 gennaio 2019.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, le amministrazioni competenti provvedono mediante l'utilizzo delle risorse disponibili secondo quanto previsto dall'articolo 4 del presente decreto legge.»

3.0.5

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifica termini relazione di fine mandato)

1. Il termine di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149 per la sottoscrizione del Sindaco o del Presidente della Provincia della relazione di fine mandato, è fissato nel quindicesimo giorno antecedente la scadenza del mandato. Entro e non oltre cinque giorni dopo la sottoscrizione della relazione essa dovrà risultare certificata dall'organo di revisione.

2. Per l'anno 2021, non trova applicazione il comma 6 dell'articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149.»

3.0.6

VITALI, SCHIFANI, FAZZONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifica termini relazione di fine mandato)

1. Il termine di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149 per la sottoscrizione del Sindaco o del Presidente della Provincia della relazione di fine mandato, è fissato nel quindicesimo giorno antecedente la scadenza del mandato. Entro e non oltre cinque giorni dopo la sottoscrizione della relazione essa dovrà risultare certificata dall'organo di revisione.

2. Per l'anno 2021, non trova applicazione il comma 6 dell'articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149.»

3.0.7

IANNONE, LA RUSSA, TOTARO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifica termini relazione di fine mandato)

1. Il termine di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149 per la sottoscrizione del Sindaco o del Presidente della Provincia della relazione di fine mandato, è fissato nel quindicesimo giorno antecedente la scadenza del mandato. Entro e non oltre cinque giorni dopo la sottoscrizione della relazione essa dovrà risultare certificata dall'organo di revisione.

2. Per l'anno 2021, non trova applicazione il comma 6 dell'articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149.»

3.0.8

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Proroga permessi sindaci per emergenza epidemiologica)

1. Gli effetti dell'articolo 25, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono prorogati fino alla data di cessazione dello stato di emergenza. Sono fatti salvi i permessi eventualmente usufruiti allo stesso titolo a decorrere dal 31 luglio 2020 fino all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.»

3.0.9

VITALI, SCHIFANI, FAZZONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Proroga permessi sindaci per emergenza epidemiologica)

1. Gli effetti dell'articolo 25, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono prorogati fino alla data di cessazione dello stato di emergenza. Sono fatti salvi i permessi eventualmente usufruiti allo stesso titolo a decorrere dal 31 luglio 2020 fino all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.»

3.0.10

DE PETRIS, RUOTOLO, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Proroga permessi sindaci per emergenza epidemiologica)

1. Gli effetti dell'articolo 25, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono prorogati fino alla data di cessazione dello stato di emergenza. Sono fatti salvi i permessi eventualmente usufruiti allo stesso titolo a decorrere dal 31 luglio 2020 fino all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.»

3.0.11

IANNONE, LA RUSSA, TOTARO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Proroga permessi sindaci per emergenza epidemiologica)

1. Gli effetti dell'articolo 25, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono prorogati fino alla data di cessazione dello stato di emergenza. Sono fatti salvi i permessi eventualmente usufruiti allo stesso titolo a decorrere dal 31 luglio 2020 fino all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.»

3.0.12

IANNONE, LA RUSSA, TOTARO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Proroga termine deliberazione PEF rifiuti 2020)

1. All'articolo 107, comma 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole

"entro il 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle parole "entro il 31 gennaio 2021".»

3.0.13

IANNONE, CIRIANI, LA RUSSA, TOTARO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 degli enti locali)

1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali è differito al 31 maggio 2021.

2. Ai sensi dell'articolo 163, comma 3, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è autorizzato per gli enti locali l'esercizio provvisorio del bilancio, sino alla data di cui al comma 1.»

3.0.14

IANNONE, LA RUSSA, TOTARO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Facoltatività applicazione Canone unico per il 2021)

1. Gli enti locali possono non applicare per l'anno 2021 il canone di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, commi 816-847, sulla base di una apposita deliberazione da adottare entro il termine di approvazione del bilancio di previsione 2021. Nei casi di adozione della deliberazione di cui al precedente periodo, i termini di cui al comma 847 del citato articolo 1 della legge n. 160 del 2019 sono prorogati di un anno.

2. Per l'anno 2021 i prelievi relativi sull'occupazione di spazi pubblici a qualsiasi titolo gravanti sugli operatori dei mercati, anche su aree attrezzate e del commercio su suolo pubblico sono ridotti del 60 per cento. Al fine di ristorare gli enti locali del mancato gettito di cui al presente comma è istituito presso il Ministero dell'Interno un fondo con dotazione di 60 milioni di euro da ripartirsi tra gli enti interessati attraverso un decreto del Ministero dell'Interno

di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 28 febbraio 2021, previa intesa presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali.»

3.0.15

IANNONE, CIRIANI, LA RUSSA, TOTARO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.
(Mutui enti locali)

1. In considerazione delle difficoltà determinate dall'emergenza epidemiologica da COVID 19, i comuni che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano ovvero siano stati individuati come zona rossa o compresi in una zona rossa in cui, per effetto di specifiche disposizioni statali o regionali applicabili per un periodo non inferiore a quindici giorni, è stato imposto il divieto di accesso e di allontanamento a tutti gli individui comunque ivi presenti, possono differire il pagamento della quota capitale delle rate di ammortamento dei mutui e di altre forme di prestito contratti con le banche, gli intermediari finanziari e la Cassa depositi e prestiti - in scadenza nell'anno 2021 - all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del piano di ammortamento contrattuale, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i finanziamenti medesimi.

2. Fermo restando in ogni caso il pagamento delle quote interessi alle scadenze contrattualmente previste, l'operazione di cui al comma 1 può avvenire anche in deroga all'articolo 204, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e all'articolo 41, commi 2 e 2-bis, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.»

3.0.16

VITALI, SCHIFANI, FAZZONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Superamento limiti di mandato nei piccoli Comuni)

1. All'articolo 51 del DLgs. 18 agosto 2000, n.267, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"3-bis. Ai comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti non si applicano le disposizioni di cui ai precedenti commi 2 e 3. Ai sindaci dei comuni con popolazione da 5.001 a 15.000 abitanti è comunque consentito un numero massimo di tre mandati".

2. Il comma 138 della legge 7 aprile 2014, n. 56 è abrogato.»

3.0.17

IANNONE, LA RUSSA, TOTARO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Superamento limiti di mandato nei piccoli Comuni)

1. All'articolo 51 del DLgs. 18 agosto 2000, n. 267, è aggiunto infine il seguente comma:

"3-bis. Ai comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti non si applicano le disposizioni di cui ai precedenti commi 2 e 3. Ai sindaci dei comuni con popolazione da 5.001 a 15.000 abitanti è comunque consentito un numero massimo di tre mandati".

2. Il comma 138 della legge 7 aprile 2014, n. 56 è abrogato.»

3.0.18

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Superamento limiti di mandato nei piccoli Comuni)

1. Limitatamente all'anno 2021, in considerazione del permanere del quadro epidemiologico da Covid-19 complessivamente e diffusamente grave su tutto il territorio nazionale, al fine di non ostacolare la continuità delle attività ordinarie e straordinarie necessarie a contrastare la diffusione del virus portate avanti dagli Amministratori locali, in occasione delle prossime competizioni elettorali nei Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti non si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 51 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Altresì, in deroga a quanto disposto dal comma 138 dell'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, in occasione delle prossime competizioni elettorali nei comuni con popolazione fino a 3000 abitanti, è consentito un numero di mandati superiore a tre.»

3.0.19

IANNONE, CIRIANI, LA RUSSA, TOTARO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. Il Presidente della provincia e i consiglieri provinciali sono eletti a suffragio universale e diretto con il sistema elettorale previsto dagli articoli 74 e 75 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. All'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, i commi da 58 a 78 sono abrogati.

2. Il sindaco metropolitano e il consiglio metropolitano sono eletti a suffragio universale e diretto con il medesimo sistema elettorale previsto per le province, di cui all'articolo 1 della presente legge. All'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, i commi 19, 22 e da 25 a 39 sono abrogati.

3. L'indennità spettante al Presidente della provincia e al sindaco metropolitano non può superare quella del sindaco del comune capoluogo della stessa provincia. I consiglieri provinciali e metropolitani percepiscono un gettone di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni. In nessun caso l'ammontare percepito mensilmente da un consigliere può superare l'im-

porto pari a un sesto dell'indennità massima prevista per il rispettivo presidente della provincia o sindaco metropolitano.»

3.0.20

GRIMANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Ulteriori misure urgenti per assicurare la continuità della gestione delle università e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica)

1. In deroga alle disposizioni previste dagli statuti degli atenei e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, le procedure elettorali per il rinnovo degli organi collegiali e monocratici dei predetti enti, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero ancora da svolgersi, sono sospese fino al 31 dicembre 2021.

2. Per la durata dello stato di *prorogatio*, nei casi di impossibilità a proseguire l'incarico da parte degli organi monocratici, intervenuta successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, subentra nell'incarico il sostituto individuato dalla legge o dallo statuto, ovvero, in mancanza, il decano dei docenti di prima fascia delle strutture interessate.

3. I soggetti che, a qualsiasi titolo, svolgono, alla data di entrata in vigore del presente decreto, le funzioni degli organi di cui al primo periodo, ovvero quelli subentrati ai sensi del terzo periodo, proseguono nell'incarico fino al subentro dei nuovi organi, anche eventualmente in deroga alle durate previste per i singoli mandati dall'articolo 2 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, nonché alle disposizioni di legge o statutarie che prevedono limitazioni alle relative funzioni.

4. Al decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge di 6 giugno 2020, n. 41, l'articolo 7 è abrogato.»

3.0.21

GALLONE, CANGINI, MISIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Misure urgenti per assicurare la continuità della gestione delle Università e delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica)

1. In deroga alle disposizioni previste dagli statuti degli atenei e delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, le procedure elettorali per il rinnovo degli organi collegiali e monocratici dei predetti enti, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero da svolgersi nell'anno 2021, sono sospese fino al 31 dicembre 2021.

2. In deroga alle disposizioni vigenti in materia di durata dei mandati degli organi di cui all'articolo 2 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, nonché alle disposizioni di legge o statutarie che prevedano limitazioni alle relative funzioni, i suddetti mandati, laddove scaduti alla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero in scadenza durante il periodo dello stato di emergenza sono prorogati di 12 mesi.

3. Nei casi di impossibilità a proseguire l'incarico da parte degli organi monocratici di cui al comma 2 del presente articolo, intervenuta successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, subentra nell'incarico il sostituto individuato dalla legge o dallo statuto, ovvero, in mancanza, il decano dei docenti di prima fascia delle strutture interessate.»
